

## La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2018

# La disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

*Il regime di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva, è applicabile anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, acquisite a seguito di operazioni straordinarie, purché iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Detta disciplina è stata oggetto di modifiche con la Legge di Bilancio 2018 per includervi anche le partecipazioni di controllo in società estere senza stabile organizzazione in Italia. L'affrancamento appare tuttavia scarsamente appetibile tenuto conto dell'entità dell'imposta sostitutiva, confrontata con quella delle vigenti aliquote Ires e Irap.*

### Il riallineamento “ordinario” e quello “speciale”

Nell'attuale disciplina normativa del reddito di impresa alcune delle principali operazioni straordinarie quali il conferimento d'azienda, nonchè la fusione e la scissione societaria, sono caratterizzate da un regime generale di neutralità e di continuità dei valori fiscali. Queste possono pertanto comportare l'emersione di maggiori valori dei beni in capo ai soggetti partecipanti all'operazione straordinaria, che non assumono rilevanza fiscale.

A tale riguardo l'articolo 1, [comma 46](#), della Legge Finanziaria 2008 ha introdotto la facoltà da parte del soggetto avente causa dell'operazione straordinaria di riallineare, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, i maggiori valori attribuiti agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, ottenendone, di conseguenza, il riconoscimento fiscale. Si tratta del c.d. affrancamento “ordinario” previsto dall'[articolo 176](#), comma 2-ter, Tuir per i conferimenti d'azienda, il quale risulta applicabile anche alle operazioni di fusione e scissione stante i richiami rispettivamente del comma 10-bis, [articolo 172](#) e del comma 15-bis, [articolo 173](#), Tuir<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In merito all'applicabilità a fusioni e scissioni del regime di imposizione sostitutiva si deve tuttavia precisare che, come chiarito dalla [circolare n. 57/E/2008](#), stante il rinvio operato dall'articolo 172, comma 10-bis, Tuir al comma 2-ter, articolo 176, Tuir, l'opzione per tale regime è consentita solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attribuiti patrimoni comprendenti complessi aziendali e non singoli beni. Pertanto, l'opzione rimane preclusa quando il patrimonio della società incorporata o fusa o quello oggetto di scissione non costituisce un complesso aziendale, ma, ad esempio, è rappresentato da beni immobili o partecipazioni, senza che vi sia lo svolgimento di un'effettiva attività di impresa, ma si tratti di mero godimento di beni.

L'affrancamento ordinario è ulteriormente disciplinato dal Decreto del Mef del 25 luglio 2008.

La particolarità del regime “ordinario” di imposizione sostitutiva risiede nel fatto che risultano affrancabili unicamente i maggiori valori emersi con riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali (compreso l'avviamento), per cui non sono affrancabili con pagamento dell'imposta sostitutiva eventuali maggiori valori che emergono con riferimento a beni merce o immobilizzazioni finanziarie, né i c.d. oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo, etc.).

L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in 3 rate annuali, la prima delle quali pari al 30% dell'importo complessivamente dovuto, la seconda pari al 40% e la terza pari al residuo 30%.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura fissa del 2,5% su base annua.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva risultano differenziate sulla base di scaglioni determinati con riferimento all'importo complessivo dell'affrancamento, come evidenziato nella tabella seguente.

Aliquota	Scaglione
12%	fino a 5 milioni di euro
14%	da 5 milioni a 10 milioni di euro
16%	oltre 10 milioni di euro

L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione di conferimento di azienda, fusione o scissione.

Per quanto riguarda gli effetti del riallineamento, è stabilito che i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, sin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione (e effettuato il versamento della prima rata), ovvero, al massimo, nel secondo esercizio successivo rispetto a quello in cui è realizzato il conferimento<sup>2</sup>.

Accanto all'affrancamento “ordinario”, l'[articolo 15](#), commi da 10 a 12, D.L. 185/2008, ha introdotto un affrancamento “speciale” per il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di azienda, fusioni e scissioni.

È soprattutto sotto il profilo oggettivo che la disciplina “speciale” si differenza da quella “ordinaria” prevista dall'[articolo 176](#), Tuir, in quanto, in primo luogo, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, D.L.

<sup>2</sup> Il comma 2-ter, articolo 176, Tuir prevede tuttavia una rilevanza differita ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze da cessione dei beni oggetto di affrancamento. È infatti stabilito che, in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi dovute. Ciò significa che, di fatto, ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assume rilevanza solo a partire dal quarto periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione.

185/2008 si applica sui maggiori valori relativi a ogni attività di natura immateriale e dunque non solo all'avviamento e ai marchi d'impresa<sup>3</sup>.

In secondo luogo, ai sensi del comma 11, [articolo 15](#), D.L. 185/2008, possono essere oggetto di affrancamento anche le attività diverse da quelle indicate nell'[articolo 176](#), comma 2-ter, Tuir.

Si tratta, in particolare, di tutte le attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali che la società *aente causa* dell'operazione straordinaria iscrive nel proprio bilancio a seguito di un'operazione straordinaria e nel rispetto dei Principi contabili adottati.

Pertanto, possono essere, ad esempio, affrancati i maggiori valori iscritti con riferimento alle rimanenze di magazzino, ai titoli immobilizzati e dell'attivo circolante e ai crediti.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio dell'opzione, l'articolo 15, D.L. 185/2008 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap da versare obbligatoriamente in un'unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione straordinaria.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono indicate nella tabella seguente.

Bene da affrancare	Aliquota
beni e attività immateriali	16%
crediti	20%
altre attività	aliquota ordinaria

Gli effetti del "realignment" ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento sui maggiori valori affrancati decorrono dal primo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva<sup>4</sup>.

### L'introduzione del riallineamento delle partecipazioni di controllo

I regimi di affrancamento sopra descritti si applicano qualora emergano maggiori valori dei beni in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione.

Non consentono invece di riallineare i maggiori valori che derivano, ad esempio, dall'acquisto di partecipazioni per un importo superiore a quello contabile e fiscale del patrimonio netto della società acquisita.

<sup>3</sup> Mentre il D.M. 25 luglio 2008 fa riferimento a "beni" immateriali (ovvero a quelli oggetto di specifica tutela giuridica, come i brevetti) - e, di conseguenza, la [circolare n. 57/E/2008](#) ha escluso gli oneri pluriennali dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva ivi prevista, poiché non costituiscono "beni" - l'articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008 utilizza il termine "attività" e pertanto, come precisato dalla [circolare n. 28/E/2009](#), sulla base del tenore letterale della norma, si ritiene che il Legislatore abbia voluto ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell'articolo 108, Tuir (ad esempio spese di sviluppo, spese di impianto e ampliamento, etc.).

<sup>4</sup> Ai fini degli altri effetti fiscali i maggiori valori si considerano, invece, riconosciuti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Ciò anche ai fini della decorrenza del c.d. "periodo di sorveglianza" di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter, articolo 176, Tuir (cfr. [circolare n. 28/E/2009](#), § 5).

Si consideri l'esempio di una società Alfa che avesse acquistato il 100% del capitale della società Beta per un prezzo di 100 mentre il valore contabile e fiscale del patrimonio netto di Beta è pari a 60 e la differenza di 40 è imputabile al valore dell'avviamento.

In tal caso, per poter essere oggetto di affrancamento, il maggior valore dell'avviamento sarebbe dovuto necessariamente emergere a livello contabile a seguito di una successiva operazione di aggregazione aziendale (conferimento, fusione e scissione).

Se invece, le 2 entità legali fossero rimaste distinte sarebbe stato precluso l'accesso ai regimi di riallineamento fiscale di cui sopra, non essendosi verificato il presupposto dell'iscrizione dell'avviamento nel bilancio individuale<sup>5</sup>.

In un tale contesto è intervenuto l'[articolo 23](#), comma 12, D.L. 98/2011<sup>6</sup> il quale ha ampliato l'ambito di applicazione del riallineamento "speciale" previsto dall'[articolo 15](#), D.L. 185/2008, stabilendo che possono essere oggetto di affrancamento fiscale anche i maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie, a condizione che tali maggiori valori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come "avviamento", "marchi d'impresa" e "altre attività immateriali". Tali previsioni sono contenute nei nuovi commi 10-bis e 10-ter, articolo 15, D.L. 185/2008, introdotti dal citato D.L. 98/2011.

Dunque, con la modifica apportata dal D.L. 98/2011, ad esempio, una *holding* che acquista una partecipazione di controllo può ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale del patrimonio netto della controllata, senza dover procedere alla incorporazione della controllata, a condizione che tale plusvalore sia allocato nel bilancio consolidato alla voce avviamento, marchi o altra attività immateriale.

Le modalità applicative del regime di riallineamento delle partecipazioni di controllo sono dettate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 77035/2014](#).

### L'evoluzione normativa del riallineamento delle partecipazioni di controllo

In base a quanto originariamente previsto dal D.L. 98/2011, il regime di affrancamento delle partecipazioni di controllo si rendeva applicabile unicamente alle operazioni straordinarie effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 (esercizio 2010 per i contribuenti con esercizio

---

<sup>5</sup> Eventualmente, si sarebbe potuto affrancare, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, comma 11, D.L. 185/2008, i maggiori valori imputati sulle partecipazioni della società controllata, ma tale opzione non sarebbe stata conveniente nel caso in cui la partecipazione oggetto di rivalutazione si fosse qualificata per l'esenzione sulle plusvalenze (c.d. "pex") ai sensi dell'articolo 87, Tuir.

<sup>6</sup> Convertito con modificazioni dalla L. 111/2011.

coincidente con l'anno solare), avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Dunque, potevano beneficiare del regime in oggetto sia le operazioni straordinarie effettuate nell'esercizio 2010, sia quelle effettuate negli esercizi precedenti, con riferimento ai valori residui non ancora ammortizzati dell'avviamento e delle altre attività immateriali nel bilancio consolidato.

L'[articolo 20](#), comma 1, D.L. 201/2011<sup>7</sup> ha esteso l'ambito temporale della disciplina in oggetto, prevedendo che le disposizioni in questione si applicassero anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 (esercizio 2011 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Sulla base di queste 2 disposizioni l'affrancamento delle partecipazioni di controllo appariva concepito come un'opzione *una tantum*, ma con la Legge di Stabilità 2014<sup>8</sup> la disciplina di cui all'[articolo 15](#), commi 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008, pur con alcune modifiche, ha assunto un carattere permanente in quanto non vengono più previsti limiti temporali di esercizio dell'opzione.

Da ultimo, come si dirà meglio in seguito, la Legge di Bilancio per il 2018<sup>9</sup> ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, prevedendo la possibilità di riallineare anche i valori latenti sulle società controllate estere senza stabile organizzazione in Italia.

Nel frattempo anche i tempi di deduzione extracontabile delle quote di ammortamento di avviamento e marchi oggetto di affrancamento ai sensi del D.L. 185/2008 hanno subito importanti modifiche.

Infatti, il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori affrancati, inizialmente fissato in 10 anni è stato ridotto a 5 anni dalla Legge di Stabilità 2016<sup>10</sup>.

### Modalità di riallineamento delle partecipazioni di controllo

L'opzione per il riallineamento delle partecipazioni di controllo è esercitabile dalle società di capitali, società di persone ed enti commerciali<sup>11</sup>, sia che adottino i Principi contabili nazionali Oic che internazionali Ias/Ifrs.<sup>12</sup>

Le partecipazioni di controllo riallineabili sono quelle che sono state iscritte nel bilancio individuale sia per effetto di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (comma 10-bis, articolo 15, D.L.

<sup>7</sup> Convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

<sup>8</sup> L. 147/2013, articolo 1, comma 150.

<sup>9</sup> Articolo 1, commi 81 e 82, L. 205/2017.

<sup>10</sup> L. 208/2015, articolo 1, comma 95.

<sup>11</sup> Cfr. articolo 2, comma 1, provvedimento n. 77035/2014.

<sup>12</sup> In particolare, per i soggetti che adottano i Principi contabili Oic le partecipazioni di controllo sono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III, D.Lgs. 127/1991, mentre per i soggetti Ias/Ifrs le partecipazioni di controllo sono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.

185/2008) quali conferimenti di azienda, fusione e scissione, ma anche per effetto di operazioni fiscalmente realizzative (comma 10-ter, [articolo 15](#), D.L. 185/2008) quali l'acquisto di azienda (all'interno della quale sono ricomprese partecipazioni di controllo) e l'acquisto diretto di partecipazioni (nonché conferimenti e scambi di partecipazioni di controllo)<sup>13</sup>.

L'opzione è di fatto esercitata mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere una delle suddette operazioni straordinarie o traslative che la legittimano.

Dunque, la disciplina in oggetto non rappresenta esclusivamente un affrancamento di disallineamenti tra valori contabili e fiscali delle partecipazioni di controllo emersi a seguito di operazioni straordinarie in neutralità fiscale, in quanto è applicabile anche al caso in cui le partecipazioni di controllo siano acquisite nell'ambito di operazioni fiscalmente realizzative, qualora vi sia comunque un disallineamento tra prezzo pagato per la partecipazione e valore fiscale della quota di patrimonio netto contabile della società partecipata e detta differenza sia attribuibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali implicate nel patrimonio di detta società.

L'ulteriore condizione richiesta attiene alla circostanza che il soggetto che esercita l'opzione faccia parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato e che a seguito del consolidamento della partecipazione di controllo oggetto di affrancamento sia stata iscritta nel bilancio consolidato una voce a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali (quale differenza tra il valore della partecipazione del bilancio individuale e il patrimonio netto della società controllata).

Nell'ambito dei beni i cui maggiori valori imputati nel bilancio consolidato possono essere oggetto di affrancamento rientrano senza dubbio l'avviamento e i marchi di impresa, in quanto dette immobilizzazioni immateriali sono esplicitamente citate dalle disposizioni normative.

Il riferimento alle "altre immobilizzazioni immateriali" induce a ritenere che possono essere oggetto della disciplina in esame anche gli altri beni immateriali propriamente detti quali: i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e le concessioni<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> L'articolo 2, comma 2, provvedimento n. 77035/2014 prevede, in particolare, che il regime in esame si applica ai seguenti soggetti: a) incorporanti o risultanti dalla fusione; b) beneficiari in operazioni di scissione; c) conferitari in operazioni di conferimento d'azienda; d) conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175, Tuir; e) conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177, Tuir; f) cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo; g) cessionari in ipotesi di compravendita d'azienda, che includa partecipazioni di controllo; h) scambi che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell'articolo 177, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo; i) soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione; j) conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda; k) conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo; l) conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177, Tuir, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

<sup>14</sup> Tale modalità di deduzione si applica anche alle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita che, in applicazione dello Ias 38, non sono soggette ad ammortamento, bensì solo a valutazione.

Il provvedimento attuativo<sup>15</sup> chiarisce che in presenza di più soggetti rientranti in una delle ipotesi che consentono di esercitare l'opzione, appartenenti a un unico gruppo, ciascuno di essi può effettuare il riallineamento, sia nel caso in cui bilancio consolidato venga redatto esclusivamente dalla capogruppo sia qualora il bilancio consolidato venga redatto da più soggetti all'interno del medesimo gruppo. Inoltre, il soggetto che abbia acquisito in più fasi nel corso del medesimo periodo d'imposta o abbia incrementato il controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a quest'ultimo, esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva. Invece, il soggetto che abbia acquisito in più fasi il controllo nel corso di più periodi d'imposta, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a quest'ultimo, esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva solo con riferimento alla quota di partecipazione acquisita nel periodo di imposta nel corso del quale si è perfezionato il controllo.

L'opzione è esercitabile anche da entrambi i soggetti che abbiano acquisito una partecipazione di controllo congiunto.

Infine, l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva può essere esercitata dal soggetto subentrato, a seguito di fusione o scissione, a uno dei soggetti sopra menzionati che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione in relazione a un'operazione straordinaria o traslativa effettuata in un determinato periodo d'imposta, sempre che il subentro avvenga entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva con riferimento al predetto periodo d'imposta.

In merito al rapporto della disciplina di riallineamento delle partecipazioni di controllo con gli altri regimi di affrancamento citati in premessa, è previsto che l'opzione in oggetto preclude – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali – quella per il regime di affrancamento ordinario (di cui agli articoli [172](#), comma 10-bis, [173](#), comma 15-bis, e [176](#), comma 2-ter, Tuir) e per quello previsto dall'[articolo 15](#), commi 10, 11 e 12, D.L. 185/2008. Allo stesso tempo, l'opzione per uno dei predetti regimi preclude quella per il regime di riallineamento delle partecipazioni di controllo<sup>16</sup>.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata, nelle diverse ipotesi di operazioni straordinarie, secondo le previsioni contenute nell'articolo 3, [provvedimento n. 77035/2014](#). In linea generale, la base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva, è rappresentata dal minore importo fra:

---

<sup>15</sup> Cfr. articolo 2, comma 4, provvedimento n. 77035/2014.

<sup>16</sup> Cfr. articolo 4, comma 3, provvedimento n. 77035/2014.

- a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni ammesse e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali - in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle suddette operazioni - iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio nel corso del quale l'operazione ha avuto efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre partecipazioni, in conformità ai Principi contabili adottati.

La misura dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irpef è pari al 16%<sup>17</sup> e il relativo versamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui l'operazione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall'[articolo 17](#), D.Lgs. 241/1997, ma non è consentita la compensazione con eventuali crediti fiscali<sup>18</sup>.

A fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti nel bilancio consolidato – nei limiti dell'importo della base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva – risultano fiscalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'ambito della determinazione del reddito di impresa della società che detiene la partecipazione di controllo con riferimento alla quale nel bilancio consolidato i maggiori valori sono stati allocati ad avviamento e ad altre immobilizzazioni immateriali.

In altre parole, è consentito dedurre, sotto forma di ammortamenti extracontabili nella dichiarazione dei redditi, quella parte del maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo consolidate che può riferirsi ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, nei limiti dell'importo della base imponibile dell'imposta sostitutiva. L'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva rileva unicamente ai fini della deduzione extracontabile dei maggiori valori dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel consolidato e non rileva invece ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione di controllo iscritta nel bilancio civilistico, a cui detti maggiori valori sono attribuibili. Pertanto il valore fiscale della partecipazione rimane quello esistente *ante* operazione straordinaria, restando

<sup>17</sup> Per gli aspetti relativi alla contabilizzazione dell'imposta sostitutiva sia consentito il rinvio a F. Giommoni, [“Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ad attività immateriali e conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta”](#), in La rivista delle operazioni straordinarie, n. 3/2013, pag. 28.

<sup>18</sup> Cfr. articolo 4, comma 5, provvedimento n. 77035/2014.

quindi in essere l'eventuale disallineamento tra valore civilistico e fiscale della partecipazione stessa, che rileverà eventualmente in sede di cessione della partecipazione.

Come detto in precedenza, la misura massima della quota di ammortamento deducibile dei maggiori valori riallineati dell'avviamento e dei marchi d'impresa, è pari a 1/5 dell'importo oggetto di affrancamento, a prescindere dall'imputazione al Conto economico consolidato<sup>19</sup>.

Gli effetti del riallineamento decorrono, ai fini della deduzione extracontabile delle quote di ammortamento, dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva (dunque dal terzo periodo di imposta successivo rispetto a quello dell'operazione di acquisizione della partecipazione di controllo)<sup>20</sup>.

Il provvedimento attuativo prevede inoltre che gli effetti del riallineamento vengono meno, fin dall'inizio, in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'ammortamento affrancato, effettuati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva<sup>21</sup>.

Infine, il citato provvedimento prevede l'indicazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, per ciascuna ipotesi in relazione alla quale si è proceduto all'esercizio dell'opzione, degli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento<sup>22</sup>.

### Le novità in tema di partecipazioni in società controllate estere

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera e), [provvedimento n. 77035/2014](#), l'opzione per il riallineamento poteva essere esercitata anche con riferimento a partecipazioni di controllo in società

<sup>19</sup> La riduzione del periodo di ammortamento da 1/10 a 1/5 è stata prevista, come detto in precedenza, dalla Finanziaria 2016 che ha modificato il comma 10, articolo 15, D.L. 185/2008. Il provvedimento n. 77035/2014 continua a riportare una durata massima di 1/10 (articolo 4, comma 1) ma poiché la disciplina dei plusvalori impliciti nelle partecipazioni di controllo ( contenuta ai commi 10-bis e 10-ter de citato articolo 15) richiama quella del comma 10, anche i plusvalori imputati ad avviamento e marchi di impresa nel bilancio consolidato potranno essere dedotti in un periodo di 5 anni (cfr. [circolare n. 20/E/2016](#)). Da notare, tuttavia, che il citato comma 10 fa riferimento solo all'avviamento e ai marchi di impresa mentre l'articolo 4, comma 1, provvedimento n. 77035/2014 si riferisce anche alle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita. In tal senso la [circolare n. 20/E/2016](#) ha precisato che la riduzione del periodo di ammortamento (da 10 a 5 quote) opera limitatamente al valore affrancato di avviamento e marchi d'impresa, restando ferma la deduzione in misura non superiore a 1/10, a prescindere dall'imputazione al Conto economico, per gli ammortamenti relativi ai valori delle altre attività immateriali "impliciti" nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni. Da ultimo si rileva che ai fini del riallineamento dei beni di cui al comma 10 le quote di ammortamento del maggior valore delle "altre attività immateriali" sono, invece, deducibili "*nel limite della quota imputata a Conto economico*".

<sup>20</sup> Detta decorrenza è stabilita dall'articolo 4, comma 2, provvedimento n. 77035/2014 secondo quanto previsto dal comma 151, articolo 1, L. 147/2013, ma risulta diversa da quella prevista per il riallineamento "speciale" sui beni dal comma 10, articolo 15, D.L. 185/2008 (il quale fa riferimento al periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva).

<sup>21</sup> Cfr. articolo 4, comma 2, provvedimento n. 77035/2014. In caso di revoca del riallineamento gli ammortamenti fiscali medio tempore operati sono recuperati mediante variazioni in aumento extracontabili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui gli effetti dell'opzione si intendono revocati ed è riconosciuto un credito per l'imposta sostitutiva versata, da scomputarsi dalle imposte sui redditi dovute con riferimento al periodo d'imposta in cui gli effetti dell'opzione si intendono revocati.

<sup>22</sup> Cfr. articolo 4, comma 7, provvedimento n. 77035/2014.

estere, ma solo a condizione che la controllata in oggetto avesse una stabile organizzazione nel territorio nazionale a cui ricondurre i maggior valori affrancati<sup>23</sup>.

Con l'articolo 1, commi da [81](#) a [83](#), della Legge di Bilancio 2018 detta limitazione viene rimossa e, mediante la modifica dei commi 10-*bis* e 10-*ter*, [articolo 15](#), D.L. 185/2008, è previsto che la disciplina del riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali incorporati nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, può riguardare le partecipazioni di controllo *“in società residenti o non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia”*.

La finalità della modifica pare indubbiamente quella di rendere maggiormente conforme la disciplina in esame ai Principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, al fine di evitare possibili censure a livello comunitario.

In conseguenza della citata modifica normativa è dunque possibile affrancare mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% i maggiori valori emersi a seguito dell'acquisizione di una partecipazione di controllo estera anche in assenza di un legame fiscale e giuridico dei beni della partecipata con il territorio nazionale, purché i maggiori valori oggetto di riallineamento siano inscritti nel bilancio consolidato della società residente e attribuiti a marchi, avviamento o altre attività immateriali.

Ciò consentirà, ad esempio, alla controllante italiana di dedurre in via extracontabile, in 5 anni, dall'imponibile Ires e Irap, l'avviamento pagato in relazione a una partecipazione di controllo estera, rappresentato dalla differenza tra costo di acquisizione della partecipazione (a seguito delle citate operazioni straordinarie o traslative) e il patrimonio netto della partecipata, sempre a condizione che tale valore sia iscritto a titolo di avviamento nel bilancio consolidato della controllante.

Tale possibilità è consentita anche se l'avviamento non viene “nazionalizzato”, perché la controllata non ha stabile organizzazione in Italia, e i redditi prodotti dalla controllata estera continueranno a essere assoggettati a tassazione esclusivamente nel proprio Stato di residenza.

Ai sensi del [comma 82](#), la novità è applicabile alle acquisizioni di partecipazioni di controllo perfezionatesi, a seguito delle citate operazioni straordinarie neutrali o realizzative, a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio). Si tratta dunque delle operazioni realizzate nel corso del periodo di imposta 2017 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

---

<sup>23</sup> Nella citata disposizione veniva, nello specifico, previsto che il soggetto che *“abbia acquisito una partecipazione di controllo in una società estera con stabile organizzazione nel territorio dello Stato può esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, a condizione che la voce relativa all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali iscritta nel bilancio consolidato sia riferibile alla medesima stabile organizzazione”*.

Il [comma 83](#) prevede che, al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, [comma 151](#), L. 147/2013, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, saranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

Da ultimo pare opportuno evidenziare che anche l'effettiva convenienza di optare per il regime di affrancamento delle partecipazioni in società estere senza stabile organizzazione in Italia deve essere valutata alla luce della riduzione, dal periodo di imposta 2017, dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%.

Infatti, a fronte del pagamento in unica rata dell'imposta sostitutiva del 16%, si ottiene un beneficio fiscale diluito nel tempo pari al 27,9%, corrispondente alla deduzione Ires e Irap delle quote di ammortamento relative ai valori affrancati, tenendo altresì conto che gli effetti del riallineamento, ai fini delle deduzioni extracontabili degli ammortamenti, decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Ad esempio, se l'imposta sostitutiva del 16% è versata nel 2018 (con riferimento a operazione del 2017) il valore affrancato dell'avviamento implicito nelle partecipazioni di controllo è deducibile in quote costanti dal 2020 al 2024.

In conclusione, la modalità di deduzione dei valori affrancati non sembra particolarmente conveniente, salvo che il Legislatore non intervenga per ridurre l'aliquota dell'imposta sostitutiva.